

## ***Piano di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014/2020***

*BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DELLA SOTTOMISURA 6.4 "Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole" - Tipologia d'intervento 6.4.1 "Sostegno a investimenti per la diversificazione delle imprese agricole" - anno 2020*

*Approvato con determinazione dirigenziale n. DPD018/76 del 15/06/2020 e s.m.i.*

### **NORME E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

(Allegate alla concessione del beneficio determinato a favore della ditta **BONADUCE LIVIO** domanda AGEA/SIAN n. **04250273242**)

#### **Il Beneficiario ammesso alla concessione del finanziamento ha i seguenti obblighi:**

1. Sviluppare le attività in coerenza con quanto indicato con il Piano
2. Dare inizio all'attuazione del PSA entro e non oltre il termine improrogabile di **60 giorni** decorrenti da giorno successivo alla data di comunicazione del provvedimento di concessione del sostegno;
3. Concludere l'attuazione del Piano di investimenti in **18 mesi** per investimenti che ricomprendono gli interventi strutturali, a decorrere dal giorno successivo alla data di comunicazione del provvedimento di concessione del contributo;
4. Rispettare le disposizioni vigenti relative al divieto di cumulo con altri sostegni ed agevolazioni;
5. Mantenere un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento ai sensi dell'art. 66 comma 1 lett. c) (i) del Reg. (UE) 1305/2013 (es. codice progetto nelle causali di pagamento/fatture). Il CUP (codice unico del progetto) deve essere riportato su tutti i documenti contabili e sulle quietanze dei pagamenti; da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della concessione per le quali va adottata la seguente dicitura: "*La presente fattura è stata oggetto di aiuto pubblico ai sensi del Reg. CE 1305/2013 - sottomisura 6.4.1. Bando approvato con determinazione dirigenziale n. DPD018/76 del 15/06/2020 e s.m.i.*";
6. Conservare, in originale, la documentazione giustificativa delle spese sostenute;
7. Rispettare le norme in materia di pubblicità previste nel Reg. 808/2014 approvate con D.D. n. DPD158/16 del 04/07/2016 "Manuale d'uso per la predisposizione di materiale informativo del PSR Abruzzo 2014/2020" (visualizzabile all'interno del sito Regione Abruzzo -Aree Tematiche-PSR 2014/2020-Comunicazioni del PSR);
8. Rendere noto al Servizio competente della Regione Abruzzo ogni eventuale variazione e/o mancata realizzazione degli investimenti autorizzati;
9. Restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte dell'Organismo Pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie.
10. Consentire l'accesso in azienda in ogni momento e senza restrizioni, nonché assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore, i Servizi Comunitari ed il valutatore, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste dalle specifiche disposizioni.
11. Nel rispetto della tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli Investimenti, e per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto approvato, il beneficiario deve effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute esclusivamente con le seguenti modalità:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA) indicando nella causale il numero, la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto, saldo ecc.) e il CUP;
  - ricevuta bancaria;
  - assegno circolare o bancario non trasferibile;
  - carta di credito e/o bancomat;
  - bollettino postale indicando nella causale i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo) e il CUP;
  - MAV;
  - F24 a condizione che in sede di rendicontazione sia fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
12. Non sono ammessi in nessun caso e per nessun importo pagamenti in contanti o tramite carte prepagate;
  13. Per tutte le modalità di pagamento consentite, effettuare le operazioni utilizzando un conto corrente dedicato (L. 136/2010);
  14. Rispettare gli obblighi in materia di “periodo di inalienabilità e vincolo di destinazione d’uso” nel periodo durante il quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall’uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato, salvo la sostituzione con altro bene di almeno pari caratteristiche preventivamente autorizzata dall’amministrazione regionale. Il periodo di non alienabilità ed il vincolo di destinazione sono pari a 5 anni a decorrere dalla data di autorizzazione regionale al pagamento del saldo finale. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche disposizioni.
  15. Presentare, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di notifica del provvedimento di concessione, una domanda di pagamento dell’anticipazione pari al 50% del contributo totale concesso dietro presentazione di polizza fidejussoria.
  16. In caso di anticipazione erogata, mantenendo la garanzia, conseguire ulteriori acconti fermo restando che l’eventuale sommatoria delle somme erogate, non ecceda il limite massimo dell’80% del contributo concesso.
  17. In alternativa, sempre entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di notifica del provvedimento di concessione, presentare domanda di pagamento di un acconto, qualora l’importo dei lavori eseguiti giustifichi una erogazione di importo pari alla predetta anticipazione.
  18. Allo scopo di favorire l’avanzamento finanziario del Programma e ridurre le difficoltà di accesso al credito e al sistema delle garanzie, si prevede l’erogabilità di acconti proponibili ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti sia pari o superiore al 10% dell’importo totale del contributo concesso.
  19. Produrre la domanda di pagamento del SAL fino a 90 (novanta) giorni dal termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori.
  20. Presentare domanda di pagamento del saldo finale a conclusione di tutte le azioni previste nell’intervento, a pena di riduzione, nei 30 giorni successivi al termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori.
  21. Per la valida presentazione delle domande di pagamento trova applicazione tutto quanto disposto dal capitolo 12. DOMANDE DI PAGAMENTO del bando di riferimento.
  22. Il mancato rispetto dei termini di presentazione delle domande di pagamento comporterà la decadenza o l’applicazione delle sanzioni e riduzioni previste dal bando e dalle specifiche disposizioni;
  23. In sede di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori, mettere a disposizione tutta la documentazione sia tecnica che amministrativa necessaria all’istruttore ai fini della verifica della corretta realizzazione;

24. Tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione regionale da qualsiasi vertenza per inadempienze di terzi relative all'esecuzione dei lavori e delle opere relative agli investimenti approvati;
25. Indirizzare le domande di pagamento allo STA territorialmente competente.

### **Il Beneficiario, inoltre, deve rispettare le seguenti prescrizioni:**

- Può richiedere, dopo la concessione dei benefici, due sole varianti debitamente motivate con l'illustrazione di fondate ragioni tecniche e/o economiche, o cause di forza maggiore sopravvenute di natura non soggettiva.
- La variante va sottoposta, in via preventiva, fino a 90 gg dal termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori.
- Non sono comunque ammissibili varianti che comportino una spesa finale ammissibile pari ad un importo inferiore al 70% di quella originariamente ammessa.
- In caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto la richiesta di Variante per "Cambio Beneficiario" deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi del subentrante.
- Per quanto attiene l'ammissibilità di varianti vale tutto quanto disposto al paragrafo 11.1 "Varianti" del bando di riferimento.
- Qualora sia accertata, in sede di verifica finale, l'esecuzione di varianti per le quali sarebbe stata necessaria una autorizzazione preventiva, non sottoposte invece tempestivamente al Servizio concedente, le diverse spese, alle quali sia stata data esecuzione non autorizzata, sono considerate inammissibili e il contributo concesso è ridotto in proporzione, ovvero revocato qualora la spesa ammissibile residua scenda sotto il 70% di quella inizialmente ammessa.
- Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può richiedere, per ragioni oggettive comprovate da motivazioni adeguate, al massimo due proroghe dei termini temporali delle principali fasi attuative (avvio e ultimazione degli investimenti), per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi per gli interventi non strutturali e a sei mesi per interventi strutturali, fatto salvo in ogni caso il limite temporale massimo del programma.
- L'iniziativa si può ritenere positivamente conclusa quando, in sede di verifica finale, si accerti che l'investimento sia stato realizzato in modo da risultare pienamente funzionale e coerente col progetto presentato, e la spesa documentata non sia inferiore al 70% della spesa originariamente ammessa, comminando, in caso diverso, decadenza dai benefici e recupero delle somme eventualmente già erogate, salvo che la diminuzione non dipenda da economie nell'applicazione dei prezzi e il progetto approvato risulti interamente realizzato.

### **MOTIVI DI DECADENZA, REVOCA, RIDUZIONI E SANZIONI**

#### **Motivi di decadenza**

1. Costituiscono sempre motivo di decadenza dai benefici:
  - a) mancato rispetto di impegni, obblighi e vincoli;
  - b) perdita sopravvenuta di requisiti da possedere per l'intera durata dell'operazione;
  - c) mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
  - d) mancato raggiungimento della percentuale di spesa minima del 70% rispetto a quella inizialmente ammessa, fatto salvo i casi di economia di spesa per progetti interamente realizzati;
  - e) decorrenza del termine fissato per l'avvio delle attività;
  - f) decorrenza del termine fissato per la conclusione dell'intervento;
  - g) mancata realizzazione dell'intervento;
  - h) decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione o della domanda di pagamento del primo acconto, prevista in alternativa;
  - i) esito negativo della procedura di rilascio del DURC;

- j) esito sfavorevole della procedura di rilascio della certificazione “antimafia”;
  - k) accertamento, da parte della struttura competente di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza dal contributo;
  - l) rinuncia da parte del beneficiario;
  - m) rifiuto del beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l’azienda, in ottemperanza con quanto stabilito dall’articolo 59, c. 7 del Reg. (UE) 1306/2014.
1. La decadenza, con revoca totale o parziale del contributo, può essere pronunciata anche a seguito delle risultanze di attività di controllo eseguite dal Servizio regionale competente, dall’O.P. AGEA, da servizi ministeriali o comunitari, volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti.
  2. La decadenza può anche essere dichiarata a seguito delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.
  3. Nell’ipotesi di rinuncia da parte del beneficiario non è necessario dare comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, atteso che si tratta di istanza proveniente dal beneficiario stesso.

#### **Motivi di revoca**

1. Costituiscono sempre motivo di revoca dei benefici:
  - a) avveramento di una fattispecie di decadenza, ove siano stati già erogati contributi;
  - b) Accertamento ex post di indicazioni o dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini della concessione o l’erogazione del contributo;
  - c) mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli stabiliti dal bando o dall’atto di concessione del contributo;
  - d) in ipotesi di indicazioni non veritiere tali da indurre l’Amministrazione in grave errore;
  - e) mutamento della situazione di fatto.
2. La revoca comporta il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore, salvo le circostanze di forza maggiore che configurano eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, tali da non poter essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.

#### **Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali**

1. Le cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali possono essere riconosciute nei seguenti casi:
  - a) il decesso del beneficiario;
  - b) l’incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
  - c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l’azienda;
  - d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento;
  - e) un’epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte prevalente rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
  - f) l’esproprio della totalità o di una parte consistente dell’azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
2. Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:
  - a) rinuncia senza restituzione del premio;
  - b) ritardo nella realizzazione dell’operazione e nella richiesta di erogazione di contributo;
  - c) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle vigenti disposizioni o richieste dall’Amministrazione;
  - d) proroghe ulteriori rispetto all’unica proroga prevista.
3. La possibilità di invocare le cause di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali sussiste solo a condizione che l’esistenza delle medesime, unitamente alla documentazione ad esse relativa, sia comunicata alla Struttura regionale competente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l’interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.
4. Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

5. La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 2 del Regolamento (CE) n. 1306/2014, da inoltrare sulla PEC deve essere inoltrata via PEC: [dpd018@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd018@pec.regione.abruzzo.it).

### **Procedura di decadenza/revoca dei benefici**

1. Il contraddittorio nella procedura di decadenza/revoca è articolato nelle seguenti fasi:
  - a) Invio della comunicazione di avvio del procedimento;
  - b) Esame delle controdeduzioni pervenute nel termine assegnato;
  - c) Valutazione delle controdeduzioni ed archiviazione del procedimento;
  - d) Valutazione delle controdeduzioni ed approvazione del provvedimento di decadenza/revoca;
  - e) Comunicazione esiti del procedimento.
2. Il provvedimento di decadenza/revoca indica, oltre ai motivi, l'eventuale somma dovuta dal beneficiario - contributo indebitamente percepito aumentato degli interessi e di eventuali riduzioni per violazioni e sanzioni e le relative modalità di restituzione.
3. La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale di cui alla normativa vigente all'atto dell'accertamento della causa che la determina.
4. L'eventuale restituzione da parte del beneficiario delle somme indebitamente percepite deve avvenire all'Organismo pagatore entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
5. In caso di mancata restituzione da parte del beneficiario delle somme indebitamente percepite, l'Organismo pagatore avvia l'escussione della polizza fidejussoria e la riscossione coattiva delle somme dovute.
6. L'accertamento delle irregolarità può verificarsi durante tutto il processo di gestione e controllo nonché attraverso reclami e segnalazioni da parte di autorità esterne o soggetti terzi.
7. L'eventuale individuazione di irregolarità riscontrata a seguito delle attività di controllo, comporta il recupero delle somme indebitamente percepite e l'iscrizione nel Registro Debitori del Portale SIAN.

### **Riduzioni e sanzioni**

1. Il sistema di riduzioni e sanzioni è disciplinato dalla normativa unionale, dalla normativa nazionale, dalle disposizioni regionali e dagli atti generali adottati dall'Organismo Pagatore in attuazione delle stesse.
2. Costituiscono motivo di riduzione dei benefici:
  - a) Decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento;
  - b) Mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità;
  - c) Mancato rispetto dell'obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura.
2. Le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR 2014/2020, nell'ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali, sono dettagliate nello specifico provvedimento di recepimento del D.M. 1867 del 18/01/2018 e s.m.e.i. approvato dall'Autorità di Gestione: Determinazione DPD 354 del 3/8/2018 e s.m. e i.

### **Errori Palesi**

1. Nei limiti dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014 e dell'art. 59 punto 6 del Reg. (UE) n. 1306/2013, le domande di sostegno e di pagamento possono essere corrette o adattate, su richiesta dell'interessato ovvero su segnalazione allo stesso da parte del funzionario istruttore, in qualsiasi momento dopo la presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti dalle autorità competenti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante il controllo amministrativo delle informazioni desumibili dai documenti prodotti, come, a titolo esemplificativo:
  - a) meri errori di trascrizione che risultano palesi in base ad un esame minimale della domanda:
    - I. campo o casella non riempiti o informazioni mancanti;
    - II. codice statistico o bancario errato.
  - b) errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie);
  - c) errori aritmetici.
  - d) discordanze tra le informazioni fornite nello stesso modulo di domanda e tra informazioni fornite nel modulo di domanda e la domanda stessa;
  - e) particelle dichiarate per due tipi di utilizzo.

3. La domanda di riconoscimento di errore palese deve essere presentata tramite PEC all'Amministrazione competente, che ne valuta l'ammissibilità e, qualora ne ricorrano le condizioni, autorizza la presentazione della domanda di correzione.
4. La domanda di correzione di errore palese deve essere presentata dopo la data di chiusura dei periodi di riferimento per la presentazione delle relative domande.
5. Il richiedente può presentare solo una domanda di correzione di errore palese per ciascuna domanda di aiuto o di pagamento.
6. Si considerano non sanabili le domande carenti di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità e ammissibilità.
7. In merito alla correzione apportata si dà comunicazione tempestiva all'interessato tramite PEC.

### **Disposizioni sanzionatorie**

Per quanto concerne il sistema dei controlli e delle sanzioni si applicano, ai fini della determinazione delle riduzioni ed esclusioni, le disposizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Le sanzioni applicabili al Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, sulla base di quanto disposto dalla L. 689/81, sono quelle previste dalla Legge 898/86 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto, qualora non si configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, si applicheranno le sanzioni amministrative di cui alla suddetta L. 898/86 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

Le disposizioni sanzionatorie non sono applicabili per i casi di forza maggiore previsti dalla pertinente normativa.

### **Disposizioni generali**

Per quanto non previsto nel presente provvedimento di concessione, si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale ed a quanto riportato nel documento di programmazione sullo Sviluppo Rurale ed alle relative disposizioni attuative.

### **Disposizioni tecniche per gli investimenti di ristrutturazione edilizia ammessi**

Gli interventi di ristrutturazione devono essere conformi alle normative vigenti in materia sanitaria, urbanistica, ambientale e di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche e devono essere eseguiti nel rispetto e in applicazione delle caratteristiche tecniche, tipologiche ed amministrative previste nell'Allegato 4 "Disciplinare tecnico degli investimenti ammissibili" al Bando di riferimento.

I titoli abilitativi, quali Permesso di costruire, D.I.A., S.C.I.A., C.I.L., C.I.L.A, qualora non allegati alla Domanda di sostegno, devono essere prodotti in fase di presentazione della prima domanda di pagamento (Anticipo o Acconto).

In presenza di difformità, apportare, gli adeguamenti previsti ai fini del rispetto dei limiti disposti dalle rispettive norme di settore e dalle norme della legge regionale di riferimento, fermo restando che gli eventuali maggiori oneri restano esclusivamente a carico del beneficiario.

In fase di presentazione della prima domanda di pagamento (Anticipo o Acconto) il progetto edilizio, munito del relativo titolo abilitativo, deve altresì risultare conforme alla specifica normativa regionale di settore qualora i parametri stabiliti dai regolamenti regionali siano più stringenti rispetto a quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.

**In particolare, la progettazione deve essere adeguata in relazione ai seguenti aspetti tecnici:**

- requisiti dimensionali minimi (superfici e altezze) dei locali adibiti alle attività di diversificazione agricola;
- rapporti aeroilluminanti;
- abbattimento barriere architettoniche in termini di accessibilità agli spazi comuni, di presenza di servizi igienici adeguati e sufficienti al numero degli ospiti della struttura; servizi igienici disimpegnati in strutture con servizi di somministrazione;